

**RIFORMA DELLE TARIFFE DI RETE E DELLE COMPONENTI
TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI
SISTEMA PER I CLIENTI DOMESTICI DI ENERGIA
ELETTRICA**

Orientamenti finali

*Documento per consultazione 293/2015/R/eel
del 18 giugno 2015*

Osservazioni di ASOELETRICA

4 settembre 2015

Considerazioni di carattere generale

Assoelettrica, che ha costantemente partecipato a tutti le fasi di elaborazione e consultazione del presente procedimento, apprezza l'intento dell'Autorità di eseguire una riforma della tariffa domestica finalizzata all'allineamento delle tariffe di rete ai costi del servizio, all'utilizzo razionale delle risorse, alla promozione di iniziative di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili e alla semplificazione e trasparenza dei documenti di fatturazione.

Come già espresso in passate consultazioni, non si condivide la scelta di mantenere una differenziazione tariffaria tra clienti residenti e non residenti: a causa del mantenimento di questa differenziazione, infatti, l'ammontare del sussidio incrociato e di redistribuzione degli oneri verrà ridotto solo di circa il 30% rispetto ai livelli attuali. Inoltre, non si concorda con la previsione di un contributo fisso per punto di prelievo pari a circa 150 €/anno a carico dei soli clienti non residenti: l'entità è tale che potrebbe generare comportamenti opportunistici da parte dei clienti con seconde case che potrebbero cioè ottenere residenze di comodo per poter pagare meno con la conseguenza che sarebbe necessario, al fine di

compensare il minor gettito degli oneri di sistema, un successivo incremento tariffario a carico di tutti i clienti, rendendo transitorio l'obiettivo dell'Autorità di limitare gli impatti della riforma sui clienti residenti basso-consumanti. Occorre inoltre evidenziare che i clienti potrebbero preferire, considerata anche la convenienza economica, di disattivare la propria fornitura e riattivarla solo per il periodo di tempo di utilizzo della casa, con consistenti effetti sul livello dei ricavi riconosciuti ai distributori e agli esercenti la maggior tutela; attualmente i ricavi sono infatti riconosciuti in funzione del numero di clienti, che in parte diminuirebbero a causa dei suddetti comportamenti. Inoltre, evidenziamo che l'implementazione di questa misura comporterebbe la necessità di valutare, almeno in una prima fase transitoria e fino a che non si è stabilizzato l'effetto delle nuove tariffe, logiche di riconoscimento dei ricavi indipendenti dal numero dei clienti.

Riguardo alla possibilità di variare il livello di potenza impegnata a condizioni agevolate, si ritiene preferibile la seconda opzione proposta, prevedendo quindi una finestra temporale circoscritta ad un anno all'interno della quale poter operare le variazioni di potenza desiderate.

Come anche affermato dalla stessa Autorità al punto 7.2 lettera b), si ritiene che un segnale di prezzo debba comunque essere dato, per evitare che i clienti abusino della possibilità di variare la propria potenza impegnata: considerando la possibilità per i venditori di non richiedere alcun contributo fisso per la richiesta di variazione di potenza, al fine di mantenere un segnale di prezzo certo, andrebbe comunque previsto il pagamento del 50% del contributo in quota fissa dovuto al distributore. In ogni caso, dovrà essere previsto un meccanismo di perequazione a favore dei distributori per la copertura degli oneri amministrativi legati alla variazione di potenza.

Risposte agli spunti per la consultazione

<i>S1. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito alla nuova struttura della tariffa per i soli servizi di rete? Se no, per quali motivi?</i>
--

Si condividono le considerazioni dell'Autorità.

S2. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito alla scelta della struttura per l'insieme delle componenti A e UC a copertura degli oneri generali? Se no, per quali motivi?

Come detto nelle considerazioni generali, non si condivide la scelta di mantenere una distinzione tra clienti residenti e non residenti: a causa del mantenimento di questa differenziazione, l'ammontare del sussidio incrociato sarà pari a 712 M€, ovvero solo circa il 30% in meno rispetto ai livelli attuali. Non si concorda con la previsione di un contributo fisso per punto di prelievo pari a circa 150 €/anno a carico dei soli clienti non residenti: si potrebbero generare comportamenti opportunistici da parte dei clienti con seconde case, che potrebbero cioè ottenere residenze di comodo per poter pagare meno con la conseguenza che sarebbe necessario al fine di compensare il minor gettito degli oneri di sistema un successivo incremento tariffario a carico di tutti i clienti. Occorre inoltre evidenziare che i clienti potrebbero preferire, considerata anche la convenienza economica, disattivare la propria fornitura e riattivarla solo per il periodo di tempo di utilizzo della casa, con consistenti effetti sui ricavi riconosciuti ai distributori e agli esercenti la maggior tutela infatti, attualmente i ricavi sono riconosciuti in funzione del numero di clienti, che in parte diminuirebbe a causa dei suddetti comportamenti.

Inoltre, evidenziamo che l'implementazione di questa misura comporterebbe la necessità di valutare, almeno in una prima fase transitoria e fino a che non si è stabilizzato l'effetto delle nuove tariffe, logiche di riconoscimento dei ricavi indipendenti dal numero dei clienti.

S3. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito alla struttura ipotizzata per le componenti relative ai servizi di vendita nel mercato di maggior tutela? Se no, per quali motivi?

Si condividono le considerazioni dell'Autorità.

S4. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito all'impegno di potenza per i clienti domestici? Se no, per quali motivi?

S5. Quali concreti elementi di difficoltà si ravvisano per l'attuazione della soluzione che prevede un numero limitato per cliente di modifiche del livello di potenza contrattualmente impegnata con contributi in

quota fissa ridotti? Si invitano i distributori e le loro associazioni a fornire una adeguata analisi costi/benefici a supporto delle proprie argomentazioni.

S6. Si condivide la proposta di ridurre i contributi di connessione per le variazioni di potenza effettuate senza intervento in campo, con una operazione di telegestione da remoto? Se no, per quali motivi?

S7. Si invitano i distributori e le loro associazioni a fornire all'Autorità una caratterizzazione completa, anche sotto il profilo della sicurezza elettrica, delle condizioni degli impianti interni esistenti negli stabili in cui non è stata effettuata, in passato, la centralizzazione dei contatori, e ad avanzare proposte per facilitare gli interventi di potenziamento in tali situazioni.

S4-S5. La prima opzione richiede l'implementazione di un sistema di tracciatura e conteggio delle operazioni di variazione di potenza richieste dal cliente nel periodo di riferimento oneroso, sia da un punto di vista tecnico che economico, e pertanto non giustificabile considerato che tale sistema sarebbe utilizzato solo per un periodo limitato. Occorre inoltre evidenziare che l'adozione di tale opzione non consentirebbe più al venditore di eseguire i preventivi rapidi (attualmente utilizzati) senza contattare il distributore: il venditore dovrebbe infatti necessariamente prima contattare il distributore per ricevere l'informazione su quante variazioni di potenza siano già state effettuate su quel POD. Sarebbe pertanto necessaria la creazione di un nuovo flusso informativo o comunque la modifica dei flussi informativi esistenti per consentire lo scambio della suddetta informazione. Alla luce di ciò si ritiene preferibile la seconda opzione proposta, prevedendo un periodo di un anno durante il quale si potranno effettuare le variazioni di potenza a condizioni agevolate.

Come affermato dalla stessa Autorità, si ritiene che un segnale di prezzo debba comunque essere dato, per evitare che i clienti abusino della possibilità di variare la potenza impegnata: ad esempio prevedendo il pagamento del 50% del contributo dovuto al distributore. In ogni caso, dovrà essere previsto un meccanismo di perequazione a favore dei distributori per la copertura degli oneri amministrativi legati alla variazione di potenza.

S6. Si ritiene che il tema del contributo per la connessione debba essere stralciato dal presente procedimento, per essere trattato in maniera più organica nell'ambito della riforma delle tariffe di trasmissione, distribuzione e misura per il nuovo periodo regolatorio.

S7. Si rimanda alle osservazioni dei singoli associati.

S8. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito al percorso di gradualità? Se no, per quali motivi?

S9. Si condivide in particolare il percorso G2 presentato o si ritiene che sarebbe preferibile un percorso di gradualità più breve, seppure caratterizzato da maggiori impatti da un anno all'altro per alcuni benchmark (in particolare i clienti con minori consumi)?

S8-S9. Riguardo al percorso di gradualità, si segnala che saranno necessarie consistenti modifiche e relativi costi nei sistemi delle aziende, poiché con la nuova struttura tariffaria si introduce il parametro della residenza come unico discriminante tra tariffe, a fronte della situazione attuale in cui in tariffa D3 si trovano sia i clienti non residenti che i clienti residenti con potenza maggiore di 3 kW. Qualsiasi sia il percorso di gradualità prescelto, le società di vendita dovrebbero avere sufficiente tempo per procedere con le rettifiche.

S10. Si condivide la proposta di riassorbire progressivamente la differenziazione tra residenti e non residenti in un arco di tempo di 7 anni a partire dal 2018?

S11. Vi sono ulteriori aspetti che non sono stati considerati in questo documento per la consultazione meritevoli di attenzione prima di procedere all'emanazione del provvedimento?

S10. Come detto nelle considerazioni generali, non si condivide il mantenimento della distinzione residenti/non residenti, pertanto si chiede che, qualora la distinzione venga confermata, il percorso di riassorbimento di questa differenziazione sia accelerato il più possibile.

S11. Riguardo alla messa a disposizione dei dati riguardanti la potenza massima prelevata mensile su base quart'oraria, si segnala che occorrerebbe rendere obbligatorio negli attuali flussi informativi il

trasferimento di tale dato dal distributore al venditore (attualmente obbligatorio solo per i clienti non orari con potenza contrattualmente impegnata maggiore di 30 kW); pertanto, per rendere disponibili ai venditori e ai loro clienti la suddetta informazione, dovranno prima essere previsti i rispettivi flussi informativi.

Riguardo al canale di messa disposizione, si ritiene che per l'implementazione del portale internet sia necessario un tempo di 6 mesi dalla pubblicazione della delibera; nel caso di messa a disposizione tramite la bolletta, si ritiene necessario un tempo maggiore, ovvero a partire da giugno 2016, considerate le implementazioni più onerose e la necessaria ulteriore modifica del layout – già impostato negli attuali sistemi secondo quanto definito dall'Autorità per la bolletta 2.0 – al fine di creare un campo specifico per dare evidenza dell'informazione. Si propone inoltre che, nel caso di messa a disposizione tramite bolletta, il dato sulla massima potenza assorbita sia inserito nel quadro sintetico, piuttosto che nel quadro di dettaglio, per rendere più agevole e seriale la messa a disposizione del dato.